Conto corrente con la posta

Anno 78° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 16 dicembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2034.

Proroga delle norme vigenti per la liquidazione degli onorari di avvocato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1936, n. 2160, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1001;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di prorogare, fino al 30 giugno 1939, il termine fissato col citato Regio decreto-legge per l'efficacia delle norme già in vigore relative alla determinazione degli onorari di avvocato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogato fino al 30 giugno 1939 il termine fissato nell'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1936, n. 2160, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1001, per l'efficacia delle norme già in vigore relative alla determinazione degli onorari di avvocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, autorizzandosi il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 80. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2035.

Disposizioni per la proroga del termine di regolarizzazione dei trasporti di merci mediante autoveicoli compresi i rimorchi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, relativa al disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli;

Ritenuto che l'art. 21 della legge stessa prescrive che tutti i trasporti di merci mediante autoveicoli, compresi i rimorchi, devono essere regolarizzati in conformità alle disposizioni della legge stessa entro il termine di due anni dalla sua entrata in vigore e cioè entro il giorno 11 agosto 1937-XV;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza assoluta di prorogare il suddetto termine;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di due anni per la regolarizzazione di tutti i trasporti di merci mediante autoveicoli, compresi i rimorchi, fissato dall'art. 21 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, con scadenza a tutto il dì 11 agosto 1937-XV, viene prorogato al 30 giugno 1938-XVI.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le comunicazioni autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 68. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1937-XVI, n. 2036.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1937-XV, n. 873;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di aumentare lo stanziamento del capitolo n. 66 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1937-38, della somma di L. 6.226.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento sul capitolo n. 66 « Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1937-38, è aumentato di L. 6.226.000 (lire sei milioni duecentoventiseimila).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 87. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2037.

Sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra le provincie di Savona e di Genova in dipendenza della riaggregazione a questa dei comuni di Cogoleto e di Tiglieto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 12 luglio 1929-VII, n. 1556, col quale venne approvato, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 2 gennaio 1927-V, n. 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927-V, n. 2584, il progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività fra le provincie di Genova e di Savona, stabilito dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Genova e dal commissario straordinario per la provincia di Savona con deliberazioni rispettivamente in data 26 e 27 aprile 1929-VII;

Veduta la legge 13 aprile 1933-XI, n. 365, con la quale i comuni di Cogoleto e di Tiglieto furono staccati dalla provincia di Savona e riaggregati a quella di Genova;

Vedute le deliberazioni dei Rettorati delle provincie di Genova e di Savona, rispettivamente in data 15 aprile e 9 luglio 1937-XV, concernenti la sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra le Provincie stesse in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con la legge sopra citata;

Veduti i pareri favorevoli espressi dalla Giunta provinciale amministrativa di Genova in adunanza del 13 maggio 1937-XV e da quella di Savona in adunanza del 31 agosto successivo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I rapporti patrimoniali e finanziari fra le provincie di Genova e di Savona, in dipendenza della riaggregazione alla prima dei comuni di Cogoleto e di Tiglieto, si intendono sistemati in conformità delle surriferite deliberazioni dei Rettorati provinciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 392, foglio 73. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2038.

Autorizzazione alla libera Università di Urbino ad istituire una Facoltà di magistero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Ritenuta la opportunità di consentire la istituzione presso la libera Università di Urbino di una Facoltà di magistero;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La libera Università di Urbino è autorizzata a istituire, con decorrenza dal 29 ottobre 1937-XVI, una Facoltà di magistero.

Dalla stessa data avranno vigore le nuove disposizioni, concernenti l'ordinamento amministrativo e didattico, che saranno introdotte nello statuto della Università anzidetta con le modalità stabilite dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 74. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2039.

Approvazione dell'Accordo italo-francese, firmato a Parigi il 6 luglio 1937-XV, concernente la reciproca ammissione di lavoratori che intendono perfezionare le loro conoscenze professionali e linguistiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-francese concernente la reciproca ammissione di lavoratori che intendono perfezionare le loro conoscenze professionali e linguistiche, firmato a Parigi il 6 luglio 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossome, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 71. — MANCINI.

Arrangement entre l'Italie et la France dans le but de faciliter l'admission des stagiaires dans les deux Pays.

En vue de favoriser la formation de stagiaires italiens et français, au point de vue professionel et linguistique, les Gouvernements italien et français ont conclu l'arrangement suivant:

Art. 1er.

Le présent arrangement s'applique aux «stagiaires», c'est-à-dire aux ressortissants de l'un des deux Pays qui se rendent dans l'autre Pays pour une période délimitée afin de s'y perfectionner dans la langue et dans les usages commerciaux ou professionnels de ce Pays tout en y occupant un emploi dans un établissement industriel ou commercial.

Les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées par les articles ci-après sans que la situation du marché du travail dans la profession dont il s'agit puisse être prise en considération.

Art. 2.

Les stagiaires peuvent être de l'un ou de l'autre sexe. En principe ils ne doivent pas avoir dépassé l'âge de trente ans.

Art. 3.

L'autorisation est donnée en principe pour une année. Elle pourra exceptionnellement être prolongée paur six mois.

Art. 4.

Le nombre des autorisations qui seront accordées aux stagiaires de chacun des deux Etats, en vertu du présent arrangement, ne devra pas dépasser 250 par an.

Cette limite sera indépendante du nombre de stagiaires de chacun des deux Etats résidant déjà sur le territoire de l'autre Etat en vertu du présent arrangement. Elle s'appliquera, quelle que soit la durée pour laquelle les autorisations délivrées au cours d'une année auront été accordées et pendant laquelle elles auront été utilisées.

Si ce contingent de 250 autorisations n'était pas atteint au cours d'une année par les stagiaires de l'un des deux Etats, celui-ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux stagiaires de l'autre Etat, ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.

Ce maximum de 250 joue pour l'année 1937 jusqu'au 31 décembre 1937 et pour chacune des années suivantes du 1er janvier au 31 décembre. Il pourra être toutefois modifié ultérieurement en vertu d'un accord qui devra intervenir sur la proposition de l'un des deux Etats le 1er décembre au plus tard pour l'année suivante.

Art. 5.

Les stagiaires ne pourront être admis par les autorités compétentes que si les employeurs qui les occuperont s'engagent envers ces autorités, dès que ces stagiaires rendront des services normaux, à les rémunérer là où il existe des conventions collectives, d'après le tarif fixé par ces conventions, là où il n'en existe point, d'après les taux normaux et courants de la profession et de la région. Dans les autres cas, les employeurs devront s'engager à leur donner une rémunération correspondant à la valeur de leurs services.

Art. 6.

Les stagiaires qui désireront bénéficier des dispositions du présent arrangement, devront en faire la demande à l'autorité chargée, dans leur Etat, de centraliser les demandes de stagiaires pour leur profession. Ils devront donner, dans leur demande, toutes les indications nécessaires et faire connaître notamment, l'établissement industriel ou commercial dans lequel ils doivent être employés. Il appartiendra à ladite autorité d'examiner s'il y a lieu de transmettre ladite demande à l'autorité correspondante de l'autre Etat, en tenant compte soit du contingent annuel auquel elle a droit, soit de la répartition de ce contingent qu'elle aura arrêtée elle-même entre les diverses professions, et de transmettre ladite demande, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'autre Etat.

Les autorités compétentes des deux Etats feront tout leur possible pour assurer l'instruction des demandes dans le plus court délai.

Art. 7.

Les autorités compétentes feront tous leurs efforts pour que les décisions des autorités administratives concernant l'entrée et le séjour des stagiaires admis interviennent d'urgence. Elles s'efforceront également d'aplanir avec la plus grande rapidité les difficultés qui pourraient surgir à propos de l'entrée ou du séjour des stagiaires.

Art. 8.

Chaque Gouvernement communiquera à l'autre, dans le mois qui suivra la mise en vigueur du présent arrangement, la ou les autorités qu'il aura chargées de centralier les demandes des ressortissants de son Etat et de donner suite aux demandes des ressortissants de l'autre Etat.

Art. 9.

Le présent arrangement restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1937. Il sera prorogé ensuite par tacite réconduction et chaque fois pour une nouvelle année, à moins qu'il ne soit dénoncé par une des deux Parties avant le 1er octobre pour la fin de l'année.

Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées aux stagiaires en vertu du présent arrangement resteront valables pour la durée pour laquelle elles ont été accordées.

Fait à Paris, en double exemplaire, le six juillet 1937.

Pour l'Italie: (*Signé*) V. CERRUTI

Pour la France: (*Signé*) DELBOS FÉVRIER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2040.

Norme interpretative degli articoli 2 e 32 del regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine, approvato con R. decreto 14 giugno 1928-VI, n. 1399.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduti il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 15 ottobre 1925-III, n. 2578, nonchè il regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine, approvato con R. decreto 14 giugno 1928-VI, n. 1399;

Ritenuta la necessità di emanare norme interpretative degli articoli 2 e 32 del predetto regolamento;

Intesi i pareri del Consiglio di Stato in adunanza generale e della Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 giugno 1928-VI, n. 1399, i locali di pubblico spettacolo sono considerati locali di commercio.

Art. 2.

Le tariffe massime stabilite nel primo comma dell'art. 32 del regolamento approvato con R. decreto 14 giugno 1928-VI, n. 1399, valgono anche per la pubblicità luminosa od illuminata effettuata a mezzo di proiezioni intermittenti o successive sopra un quadro od altro apparecchio.

Le dette tariffe si applicano tenendo conto della sola superficie adibita alle proiezioni, qualunque sia il numero degli avvisi che vengano eseguiti e quello delle ditte o dei prodotti cui essi si riferiscono.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 86. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 dicembre 1937-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale « S. Maria del Carmine » di Preturo di Montoro Inferiore (Avellino), in liquidazione.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione in corso della Cassa rurale « S. Maria del Carmine » di Preturo di Montoro Inferiore (Avellino) la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Ritenuto che la liquidazione dell'azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa rurale « S. Maria del Carmine » di Preturo di Montoro Inferiore (Avellino) in liquidazione, è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa rurale stessa è sostituita con la procedura regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4320)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 dicembre 1937-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di prestiti di Campofranco (Caltanissetta).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduta la sentenza del R. Tribunale di Caltanissetta in data 13 agosto 1937-XV con la quale veniva dichiarato lo stato di cessazione dei pagamenti nei riguardi della Cassa rurale di prestiti di Campofranco (Caltanissetta) in liquidazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 68 e 69 del citato Regio decreto-legge;

Considerato che alla liquidazione della Cassa rurale predetta deve essere applicata la speciale procedura prevista nel capo VIII del citato testo unico;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Campofranco (Caltanissetta) in liquidazione e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura prevista nel capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4324)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 dicembre 1937-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa mutua di piccoli prestiti cooperativa fra gli impiegati di commercio e aziende private, società anonima cooperativa, in Palermo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa mutua di piccoli prestiti cooperativa fra gli impiegati di commercio e aziende private, società anonima cooperativa con sede in Palermo e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa mutua di piccoli prestiti cooperativa fra gli impiegati di commercio e aziende private, società anonima cooperativa con sede in Palermo e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4322)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1937-XVI.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la tariffa di assicurazione, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, relativa all'assicurazione complementare di una rendita temporanea dovuta in caso di invalidità assoluta e permanente verificatasi in un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 1° dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

(4308)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1937-XVI.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della Banca popolare cooperativa di Oppido Mamertina nel Banco di Napoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 10 maggio 1930, n. 678; l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873; l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375; l'art. 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, e il R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400;

Vista l'istanza con la quale il Banco di Napoli e la Banca popolare cooperativa di Oppido Mamertina espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione del secondo istituto nel primo;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione del Banco di Napoli, con sede in Napoli, e della Banca popolare cooperativa di Oppido Mamertina, con sede in Oppido Mamertina, mediante incorporazione del secondo istituto nel primo, rendendosi così applicabili alle operazioni di fusione ed alle altre, che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, la disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concessa con il presente decreto, sia pubblicato nel giornale *Il Mattino* di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(4347)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, nella seduta del 13 dicembre 1937-XVI, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1992, riguardante l'abrogazione delle norme temporanee intese a conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'Amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari in Africa Orientale Italiana.

(4353)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 245

Media dei cambi e dei titoli

del 10 dicembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,98
Francia (Franco)	64,55
Svizzera (Franco)	439,65
Argentina (Peso carta)	5,5825
Belgio (Belga)	3,2315
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,80
Danimarca (Corona)	4,24
Norvegia (Corona)	4,7725
Olanda (Fiorino)	10,57
Polonia (Zloty)	361 —
Portogallo (Scudo)	0,8634
Svezia (Corona)	4,8945
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,65
Id. 3,50 % (1902)	72,675
Id. 3,00 % Lordo	52,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,225
Rendita 5 % (1935)	94,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,125
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,075
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,15
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,80
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,125

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Noli massimi di 3ª classe pel trasporto degli emigranti durante il primo quadrimestre 1938-XVI.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato col R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;
Raccolte le proposte dei vettori;
Sentito il parere della Direzione generale della Marina mercantile e dei Consigli provinciali delle corporazioni delle più importanti città marittime italiane;
Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

Art. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per la 3ª classe dai porti di Genova, Napoli, Palermo, durante il primo quadrimestre 1938-XVI, sono i seguenti:

Per gli Stati Uniti:

Piroscafi di categoria superiore	L. 2.300
Piroscafi di prima categoria	» 2.150

Per il Brasile:

Piroscafi di prima categoria	L. 2.400
Piroscafi di seconda categoria	» 2.100
Piroscafi di terza categoria	» 1.850

Per il Plata:

Piroscafi di prima categoria	L. 2.450
Piroscafi di seconda categoria	» 2.150
Piroscafi di terza categoria	» 1.900

Per il Centro America (fino a Colon):

Piroscafi di prima categoria	L. 2.500

Art. 2.

Per i trasporti dal porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America, i noli massimi di cui all'articolo precedente potranno subire un aumento non superiore a L. 150 a posto, limitatamente ai piroscafi appartenenti alla prima e seconda categoria.

Art. 3.

I noli massimi da praticarsi sulle linee dell'Australia o su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dall'armamento o del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

Subordinatamente alla iscrizione in patente, i piroscafi in esercizio sulle linee menzionate sono confermati nella attuale categoria di appartenenza.

Roma, addì 10 dicembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: DE CICCO.

(4330)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Solofra (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 19 maggio 1937-XV, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di Solofra (Avellino);
Veduto il proprio provvedimento in data 19 maggio 1937-XV con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza dell'indicata azienda;
Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa agraria predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa agraria di prestiti di Solofra (Avellino) sono prorogate ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sino al giorno 19 maggio 1938-XVI.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4312)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Ventimiglia di Sicilia (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, che reca disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 15 settembre 1937-XV con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Ventimiglia

di Sicilia (Palermo) ed a sottoporre la Cassa stessa alla speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il proprio provvedimento in data 15 settembre 1937-XV con il quale si sono nominati, oltre al commissario liquidatore, i membri del Comitato di sorveglianza della citata Cassa nelle persone dei sigg. Pietro Guardì, Francesco Milazzo ed Antonio Barone;

Considerato che in seguito al decesso del predetto sig. Pietro Guardì, è necessario provvedere alla sua sostituzione nell'incarico suindicato;

Dispone:

Il sig. Rosario Calì fu Domenico è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Ventimiglia di Sicilia (Palermo) in liquidazione, in sostituzione del sig. Pietro Guardì con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4313)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Maria del Carmine » di Preturo di Montoro Inferiore (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « S. Maria del Carmine » di Preturo di Montoro Inferiore (Avellino) ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa con la procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge;

Dispone:

L'avv. Francesco Maffei è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Maria del Carmine » di Preturo di Montoro Inferiore (Avellino) ed i signori D'Agostino Carlo fu Pellegrino, D'Alessandro Francesco fu Francesco e Orrigo Gennaro di Luigi, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4321)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa mutua di piccoli prestiti cooperativa fra gli impiegati di commercio e aziende private, società anonima cooperativa, in Palermo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto, di pari data, del Capo del Governo, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa mutua di piccoli prestiti cooperativa fra gli impiegati di commercio e aziende private, società anonima cooperativa con sede in Palermo, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

Il rag. Michele Orlando fu Salvatore è nominato commissario liquidatore della Cassa mutua di piccoli prestiti cooperativa fra gli impiegati di commercio e aziende private, società anonima cooperativa con sede in Palermo, ed i signori dott. Riccardo Sciortino di Francesco, dott. Francesco Paolo Scorsone di Serafino e prof. Donato Palumbo di Pietro sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, con le attribuzioni e i poteri contemplati dal titolo VII, cap. III, del citato R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4323)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Campofranco (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Campofranco (Caltanissetta) in liquidazione ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura prevista nel capo VIII del citato testo unico;

Dispone:

L'avv. Arcangelo Cammarata fu Michele è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Campofranco (Caltanissetta) ed i signori Petix Domenico fu Giuseppe, Scifo Carlo fu Giuseppe e Lamattina Paolino fu Salvatore sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII, del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4325)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti di S. Eufemia di Tricase (Lecce).

Nella seduta tenuta il 30 novembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti di S. Eufemia di Tricase (Lecce), il sig. avv. Domenico Caputo fu Tommaso è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(4354)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane in Palermo.

Nella seduta tenuta il 7 dicembre 1937-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane in Palermo, il prof. avv. gr. cr. Giuseppe Noto Sardegna è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(4355)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.